

albo



COMUNE DI CATENANUOVA

PROV. ENNA

Prot. n° 5452 ORDINANZA SINDACALE N° 12 DEL 12/05/2016

Oggetto: Ordinanza art. 191 D.lgs. 152/06 - servizio raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani.

IL SINDACO

Premesso:

che il Comune di Catenanuova appartiene all'ATO Enna Euno, oggi in liquidazione e che la gestione del servizio è effettuata dal Commissario straordinario giuste D.A. 1209 del 30 luglio 2015 e successive proroghe;

Vista la nota dell'Ufficio del Commissario Straordinario del 26.02.2016 prot. n°2111, in cui evidenzia la forte criticità che giornalmente riscontra nell'espletamento del servizio di igiene urbana;

Vista la nota del Responsabile del settore Tecnico Arch. Vito Palazzolo prot. n° 3481 del 07.04.2016 in cui propone l'emanazione di un provvedimento sindacale urgente ai sensi dell'art. 191 del D.lgs.152/06 e l'individuazione della ditta locale General Montaggi essendo l'unica ditta con i requisiti richiesti dalle legge, sull'eventuale superamento delle criticità sopradescritte relativamente ai mezzi e carburante da assegnare per il servizio di raccolta e conferimento dei r.s.u. nel Comune di Catenanuova al fine di scongiurare problemi igienico-sanitari;

Visto quanto sopra evidenziato nelle persone del Commissario Straordinario dott. Eugenio Amato e del Presidente del Collegio di liquidazione dott. Antonino Di Mauro costituisce situazione eccezionale ed urgente che determina l'assoluta ed improrogabile necessità di un intervento, anche sostitutivo, che possa garantire un corretto svolgimento del servizio di raccolta dei rifiuti nell'intero territorio del Comune di Catenanuova al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente, oggi sicuramente compromesso a causa del ritiro dei mezzi da parte della S.S.R., creando una situazione di emergenza igienico-sanitaria, con grave danno alla salute pubblica oltre che al decoro.

Rilevato, che occorre in via d'urgenza intervenire in sostituzione della Società ATO EnnaEuno , provvedendo al nolo a freddo di n. 1 autocompattatore di almeno 11t per la raccolta dei R.S.U., di n. 1 mini compattatore da 6 mc oltre alla fornitura del carburante necessario al funzionamento di detti mezzi;

Considerato inoltre:

che sussistono i presupposti della contingibilità ed urgenza che integrano la necessità del provvedimento cautelare;

che il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all'art. 191 ex D.Lgs. n. 152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario.



Visto l'art. 191 del D.Lgs. 152/2006 il quale dispone che "qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il Sindaco può emettere, nell'ambito della propria competenza, ordinanza contingibile ed urgente per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente;

Visto il preventivo prot.n°3848 del 08/04/2016 della ditta General Montaggi di Catenanuova vistato dal responsabile dell'UTC arch. Vito Palazzolo, con il quale ha chiesto per il nolo a freddo di un mezzo autocompattatore tre assi, portata 11.000 kg. la somma di €. 100,00 oltre I.V.A. al giorno e di un mezzo mini compattatore, con capienza di circa 6 mc, la somma di €. 60,00 oltre IVA al giorno e per il nolo a freddo;

Vista la Convenzione stipulata giorno 08.04.2016 tra il Sindaco Pro-tempore e la società OIKOS S.p.a., gestore della discarica di Motta Sant'Anastasia, al fine di provvedere direttamente al conferimento dei rifiuti e del suo relativo pagamento;

ORDINA

Per le motivazioni espresse in premessa,

- alla ditta General Montaggi di Catenanuova, per far fronte all'emergenza, di fornire un mezzo auto compattatore tre assi, portata 11.000 kg targato FO859773, e un mezzo mini compattatore capienza 6 mc targato DT589AY alle condizioni tariffarie di cui alla nota trasmessa dalla ditta in data 08.04.2016 prot. n° 3848;

Dare atto che il suddetto affidamento di nolo a freddo viene effettuato, nei limiti necessari all'eliminazione delle condizioni di rischio per l'igiene e la sanità pubblica e fino al ripristino dei livelli minimi essenziali del servizio di gestione dei rifiuti, per giorni 30 (trenta) o minore o maggiore termine in funzione del persistere delle condizioni di cui alla presente Ordinanza.

Dare atto altresì, che i relativi costi saranno corrisposti direttamente dall'Ente alla ditta General Montaggi di Catenanuova per il noleggio dei mezzi, alla ditta Oikos S.p.a. per il conferimento dei r.s.u. in discarica, previa presentazione delle fatture;

Che dovranno essere recuperati nelle fatture mensili del servizio di raccolta rifiuti emesse dall'ATO Enna Euno, previo scomputo della corrispondente voce di costo relativa al servizio di raccolta, trasporto, conferimento e fornitura carburante

Demandare ai Responsabili dell'Area Tecnica e dell'Area Finanziaria, ciascuno per le proprie competenze, di porre in essere tutti gli atti gestionali funzionali per la piena esecuzione della presente ordinanza;

DISPONE

La presente Ordinanza deve essere notificata tempestivamente alle ditte sopra indicate, per l'esecuzione di quanto ordinato.

La pubblicazione all'Albo Pretorio e la trasmissione per eventuali ed opportune valutazioni a:

- Prefetto di Enna
- Presidente della Regione Siciliana
- Dipartimento Regionale dell'acqua e dei rifiuti
- Commissario straordinario dell'ATO Enna Euno dott. Eugenio Amato
- Presidente del Collegio di liquidaz. dell'ATO Enna Euno dott. A. Di Mauro
- Responsabile dell'U.T.C.
- Responsabile del Settore Economico
- Responsabile del Comando Polizia Locale
- Comando Stazione CC di Catenanuova.

AVVISA

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL SINDACO
DOTT. ALDO UBALDO BIONDI

